

MAZARS S.p.A.

FONDAZIONE TEATRO DELLA PERGOLA

Bilanci 2014 - 2016

Proposta di servizi professionali

FONDAZIONE TEATRO DELLA

PERGOLA

Via della Pergola, 18/32

50121 Firenze

RVN/CIR/cnz- Pr. 20/14

Firenze, 18 marzo 2014

Alla cortese attenzione del *Consiglio di amministrazione*

Egregi Signori,

facendo seguito alla Vostra gradita richiesta, siamo lieti di sottoporVi la nostra proposta per servizi professionali secondo le caratteristiche e le condizioni qui di seguito esposte.

1. Oggetto dell'incarico

Oggetto della proposta è la revisione contabile a titolo volontario dei bilanci d'esercizio con chiusura al 31 dicembre 2014, 2015 e 2016.

La revisione del bilancio d'esercizio farà riferimento allo stato patrimoniale, al conto economico, ed alle relative note esplicative, redatti secondo le norme di legge che lo disciplinano ed integrate dai principi contabili predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità.

2. Natura dell'incarico

L'incarico oggetto di questa proposta comporterà l'espletamento delle funzioni e delle attività di revisione contabile previste dalle norme tecniche e deontologiche della nostra professione. In particolare, verificheremo che il bilancio d'esercizio della Fondazione Teatro della Pergola corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

Siamo stati inoltre informati che la Vostra Società ha conferito il mandato per la revisione legale previsto dall'art.14 del dlgs. 39/2010 ad altro soggetto.

La revisione legale, si ricorda, comporta l'espletamento delle seguenti attività:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica che il bilancio d'esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;
- c) espressione, con apposita relazione, di un giudizio sul bilancio di esercizio.
- d) verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio.

In conseguenza di quanto sopra, Vi precisiamo i termini e le condizioni dell'incarico riguardanti la revisione a titolo volontario per gli esercizi 2014-2016 di cui alla presente proposta al fine di adeguarla alla situazione venutasi a creare con il Vostro affidamento della revisione legale al Collegio Sindacale.

L'incarico conferito alla nostra Società per la revisione contabile del bilancio d'esercizio è a titolo volontario; la revisione legale è conferita ad altro soggetto che risulta l'unico organo responsabile ai fini di quanto stabilito all'art.14 del Dlgs 39/2010.

Il lavoro da noi svolto, in esecuzione del suddetto mandato, non comprende la verifica della regolare tenuta della contabilità, in quanto svolta dall'organo incaricato della revisione legale.

I risultati del nostro lavoro non potranno essere utilizzati dal soggetto incaricato della revisione legale nell'espressione del suo giudizio sul bilancio; sarà cura e responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale svolgere tutte le procedure e gli accertamenti necessari ai fini dell'espressione del suo giudizio ai sensi dell'art.14 del Dlgs 39/2010.

Vi informiamo della necessità, ai fini del rispetto da parte nostra del principio di revisione Doc. 260, di incontrare il soggetto incaricato della revisione legale al fine di ottenere tutte le informazioni utili all'esecuzione dell'incarico di revisione volontaria, analizzare le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale, nonché esaminare la relazione da questi emessa ai sensi dell'art. 14 del dlgs 39/2010. Si precisa che, nei casi in cui l'attività di revisione legale venga svolta dal soggetto incaricato secondo i principi di revisione emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la relazione da questi emessa ai sensi dell'art.14 del dlgs 39/2010 dovrà essere resa disponibile prima dell'emissione della nostra relazione.

Sarà facoltà della nostra società acconsentire a colloqui con il soggetto incaricato della revisione legale destinati a fornire informazioni sull'andamento dell'attività di revisione volontaria e soltanto su autorizzazione della Società il cui bilancio è assoggettato a revisione contabile a titolo volontario. Al contrario, non metteremo a disposizione del soggetto incaricato della revisione legale le carte di lavoro da noi prodotte, anche qualora le procedure di revisione risultassero completate. Infatti, come già precedentemente indicato, è compito del soggetto incaricato della revisione legale eseguire tutte le procedure e gli accertamenti necessari ai fini dell'espressione del suo giudizio sul bilancio. L'accesso alle carte di lavoro della società di revisione nominata a titolo volontario, pertanto, determinerebbe una impropria applicazione del modello di *governance* scelto dalla Società, nel cui ambito funzioni e responsabilità dei soggetti incaricati sono definiti dalla legge.

Per i medesimi motivi gli elementi desunti dai colloqui con la nostra società di revisione, qualora tenuti, non potranno essere utilizzati dal soggetto incaricato della revisione legale a supporto delle conclusioni da questi formulate ai fini dell'espressione del proprio giudizio sul bilancio. Si precisa che, nei casi in cui la società di revisione fosse richiesta di emettere la propria relazione di revisione prima dell'emissione della relazione ai sensi dell'art. 14 del Dgls 39/2010 da parte del soggetto incaricato della revisione legale, la società di revisione dovrà ottenere da parte del soggetto incaricato una specifica attestazione scritta nella quale tale soggetto dichiara che, ai fini dell'espressione del proprio giudizio nella relazione che andrà ad emettere ai sensi dell'art. 14 del Dgls 39/2010, non farà affidamento sulla relazione di revisione emessa dalla società di revisione a titolo volontario.

2.1 Revisione del bilancio d'esercizio

La revisione contabile del bilancio d'esercizio verrà da noi effettuata secondo le norme tecnico-deontologiche della revisione generalmente osservate e comporterà i sondaggi delle procedure e delle registrazioni contabili e le altre procedure di verifica necessari nella fattispecie per consentirci di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio della Fondazione Teatro della Pergola.

I principi di revisione, attualmente in vigore, a cui faremo riferimento nello svolgimento dell'incarico sono quelli emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili raccomandati dalla Consob e, ove mancanti, dai principi di revisione internazionali sino alla adozione dei principi stabiliti dallo stesso articolo.

La pianificazione e l'effettuazione della revisione è finalizzata ad ottenere una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non sia viziato da errori significativi, tali da alterare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato d'esercizio della Società. La revisione contabile, al fine della valutazione complessiva dell'attendibilità del bilancio d'esercizio, comporterà, tra l'altro, l'esame a campione della documentazione giustificativa dei dati e dell'informativa di bilancio, nonché la valutazione dell'idoneità dei principi contabili applicati, della congruità dei principali valori stimati dagli Amministratori e la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

L'analisi del sistema di controllo interno, come previsto dai principi di revisione di riferimento, è effettuata al solo scopo di valutare i rischi di controllo, di determinare la natura, l'estensione e la periodicità delle verifiche campionarie ai fini della revisione contabile del bilancio. Le nostre conclusioni, quindi, non potranno rappresentare una valutazione del sistema di controllo interno della Società nella sua globalità.

A causa della natura selettiva e degli altri limiti insiti sia nelle procedure di revisione sia in ogni sistema di controllo interno, rimane un inevitabile rischio che eventuali frodi, errori ed irregolarità, anche significative, possano non essere individuate. Peraltro, qualora tali frodi, errori, ed irregolarità venissero rilevate, esse saranno, immediatamente, comunicate ai soggetti responsabili della governance e trattate in conformità ai principi di revisione di riferimento.

L'espletamento dell'incarico presuppone la disponibilità di documenti e notizie utili per l'esecuzione del lavoro e di poter procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

Nel corso del nostro lavoro di revisione, in base alla complessità o atipicità dei problemi riscontrati, potrà rendersi necessario impiegare consulenti esterni in materie specialistiche quali ad esempio quelle informatiche, legali o tributarie, naturalmente con l'impegno della riservatezza da parte loro.

2.2. Responsabilità e attestazioni degli Amministratori e della Direzione

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio e della correttezza delle informazioni in esso contenute, della relazione sulla gestione, nonché della regolare tenuta delle scritture contabili, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e dell'integrità del patrimonio sociale compete agli Amministratori. È, altresì, responsabilità degli Amministratori l'implementazione ed il funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno finalizzato, tra l'altro, a prevenire ed individuare frodi ed errori¹.

La responsabilità del revisore è quella di esprimere un giudizio professionale sul bilancio nel suo complesso sulla base di una revisione contabile condotta in conformità ai principi di revisione di cui al precedente paragrafo "Revisione del bilancio d'esercizio".

Al termine del lavoro di revisione del bilancio di esercizio, secondo i principi di revisione di cui al precedente paragrafo "Revisione del bilancio d'esercizio", richiederemo pertanto lettere di attestazione, sottoscritte dal legale rappresentante, sulla veridicità, correttezza e completezza del bilancio di esercizio e sulla loro conformità alle scritture contabili e alla documentazione societaria.

E' inoltre responsabilità degli Amministratori informare il revisore circa il verificarsi di eventi che possono influire sul bilancio durante il periodo che intercorre fra la data della relazione di revisione e la data di approvazione del bilancio stesso.

L'espletamento del nostro incarico presuppone la disponibilità della documentazione oggetto sia del nostro esame sia delle verifiche periodiche. In particolare, per consentirci di svolgere le nostre verifiche in tempi utili per l'emissione della nostra relazione, Vi impegnate a trasmetterci la bozza dei progetti di bilancio d'esercizio almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'approvazione degli stessi da parte dell'Assemblea degli Azionisti o dell'organo statutariamente designato.

Considerata l'importanza che le informazioni e le attestazioni forniteci dagli Amministratori e dalla Direzione della Società hanno per il corretto svolgimento della revisione contabile, resta inteso che la Vostra Società dovrà tenere indenni la nostra società ed il personale che ha partecipato all'incarico da eventuali danni che dovessero subire in conseguenza dei servizi professionali oggetto di questa proposta a seguito di false e/o omesse informazioni e attestazioni da Voi fornite.

¹ Il termine "frode" include gli errori in bilancio derivanti da appropriazioni illecite di beni della Società e da una falsa informativa economico-finanziaria. La falsa informativa comporta errori intenzionali inclusa l'omissione di importi o di informativa adeguata al fine di ingannare gli utilizzatori stessi del bilancio. L'appropriazione illecita riguarda la sottrazione di beni della Società ed è spesso accompagnata da false registrazioni volte a dissimulare la mancanza dei beni o la cessione degli stessi senza un'adeguata autorizzazione.

Il mancato rilascio da parte Vostra delle lettere di attestazione sopraindicate costituisce una limitazione al procedimento di revisione e sarà trattato in conformità ai principi di revisione di riferimento.

3. Modalità di svolgimento dell'incarico

Metodologia della revisione contabile

Gli aspetti peculiari del procedimento di revisione contabile, conformemente a quanto previsto dai principi di revisione sono la conoscenza dell'attività dell'impresa, il concetto di significatività nella revisione, la valutazione dei rischi e del sistema di controllo interno e l'acquisizione degli elementi probativi dell'attività di revisione.

L'approccio che verrà applicato nell'espletamento di questo incarico prevede l'utilizzo di una metodologia sviluppata a livello internazionale da Mazars ed allineata ai principi di revisione di riferimento.

Procedure di revisione del bilancio

Il nostro lavoro sarà articolato in due fasi, preliminare e finale, rispettivamente prima e dopo la chiusura dell'esercizio.

L'intervento preliminare ha lo scopo di conoscere la società ed il Gruppo con riferimento al grado di organizzazione, alle procedure, al sistema di controllo interno in essere ed ai principi contabili adottati nella redazione del bilancio, al fine di procedere ad un'adeguata pianificazione della revisione contabile successiva.

La fase *preliminare* prevede le seguenti attività:

- raccolta di tutte le informazioni inerenti la conoscenza dell'attività aziendale con particolare riguardo al settore di attività, all'andamento finanziario ed ai risultati economici conseguiti e previsti;
- esame del grado di affidabilità del controllo interno relativo al sistema contabile-amministrativo della società e determinazione delle loro implicazioni sull'attendibilità dei dati e delle scritture contabili;
- la valutazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo;
- la definizione (in via preliminare) del livello di significatività ai fini della revisione contabile;
- lo sviluppo del piano di revisione sulla base delle considerazioni riguardanti la specifica valutazione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e dei risultati attesi dalla esecuzione di procedure di conformità e di validità (attività di pianificazione);
- controlli procedurali a sondaggio volti alla verifica del corretto svolgimento delle operazioni aziendali;
- determinazione, sulla base delle conoscenze acquisite circa il sistema di controllo interno e dei risultati degli accertamenti eseguiti, dell'ampiezza e natura delle verifiche da effettuarsi sui saldi di bilancio di fine esercizio;
- definizione di appropriati metodi di selezione;

- predisposizione ed invio delle lettere di richiesta di informazioni e conferme saldo a terzi;
- partecipazione alle rilevazioni fisiche delle rimanenze di magazzino in occasione dell'inventario fisico in programma a fine anno o in altra data da Voi preventivamente comunicataci.

La fase *finale* prevede il nostro intervento successivamente alla chiusura dell'esercizio e, comunque, alle date e per i periodi di lavoro da concordare con la Società al fine di rispettare i termini da voi richiesti. Le attività svolte in questa fase riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:

- valutazione ed eventuale adattamento, sulla base del lavoro svolto nella fase preliminare, del programma di revisione con particolare attenzione alla metodologia, all'ampiezza ed alla natura delle procedure di conformità e validità;
- valutazione dei risultati del campionamento ed eventuale estensione delle verifiche nel caso di percentuali di eccezioni superiori alle attese;
- verifica della correttezza delle valutazioni e dell'informativa sugli investimenti in immobilizzazioni finanziarie, anche attraverso l'esame delle risultanze dei lavori di revisione svolti sui bilanci delle relative società;
- acquisizione di sufficienti ed appropriati elementi probativi a supporto della ragionevolezza delle stime contabili presenti in bilancio;
- esame di eventuali operazioni con "parti correlate", mediante analisi critica delle informazioni fornite dalla Direzione e di altra documentazione a supporto della esistenza, valutazione, corretta e contabilizzazione ed esposizione in bilancio di dette operazioni;
- verifica delle note esplicative per verificarne la correttezza e la completezza della informativa, secondo quanto richiesto dalle norme di legge;
- esame degli eventi successivi.

4. Personale impiegato, tempi, corrispettivi e altre spese accessorie della revisione

Personale impiegato

L'incarico verrà svolto da personale del nostro ufficio di Firenze, coordinato e diretto da un nostro dirigente e sotto la responsabilità del Dott. Raffaele Vanni socio della nostra società.

Nel corso dello svolgimento delle nostre attività di verifica, potremo, qualora ritenuto necessario, avvalerci della collaborazione di professionisti esperti in specifiche discipline (quali ad esempio: fiscalisti, specialisti IT).

Tempi e corrispettivi

La determinazione dei tempi e dei corrispettivi relativi all'incarico oggetto della presente proposta è stata effettuata in conformità ai criteri generali fissati in base all'art.10 del D.Lgs. 39/2010, comma 10.

In particolare, per quanto riguarda le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico abbiamo considerato:

a) la dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della Vostra società, basandoci, anche, sugli elementi

informativi acquisiti dal precedente revisore.

b) la preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;

c) la necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo.

Ai tempi di lavoro stimati per categoria sono state applicate le rispettive tariffe orarie, che peraltro variano nell'ambito di ogni categoria in rapporto ai livelli di esperienza.

Il riepilogo delle stime dei tempi di lavoro e dei relativi corrispettivi per l'attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società abbiamo stimato 70 ore per un corrispettivo di **4.000** euro annui.

Altre spese e modalità di fatturazione

I corrispettivi sopra indicati riguardano esclusivamente le prestazioni professionali per la revisione contabile e non comprendono le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali, indicativamente, le spese relative a viaggi e pernottamenti, le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione vi saranno addebitati nella stessa misura in cui sono sostenute, nonchè l'IVA.

Il pagamento dovrà essere effettuato a 30 giorni data fattura .

5. Criteri di adeguamento dei corrispettivi

Il numero di ore e quindi i corrispettivi precedentemente indicati sono riferiti alla situazione attuale e, pertanto, sono suscettibili di eventuali variazioni.

Qualora nel corso dell'incarico si rendesse necessario modificare i corrispettivi inizialmente previsti per il suo svolgimento, Vi informeremo al fine di concordare le azioni necessarie ed eventualmente un adeguamento dei nostri onorari. In tal caso, provvederemo a formulare un'integrazione della presente proposta.

Inoltre, i corrispettivi precedentemente esposti dovranno essere adeguati per tenere conto delle variazioni delle tariffe nel tempo; l'adeguamento annuale sarà pari alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita e decorrerà dalla revisione del bilancio dell'esercizio 2015.

6. Documenti finali

Al termine della revisione emetteremo una relazione sul bilancio d'esercizio della Società, nella quale esporremo il nostro giudizio sulla conformità del bilancio d'esercizio alle norme che ne disciplinano la redazione, e se esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

La relazione di revisione che emetteremo sarà intitolata "Relazione della Società di Revisione" senza riportare alcun riferimento normativo per riflettere la natura "volontaria" dell'attività di revisione svolta e della conseguente relazione emessa. Nell'emissione di tale relazione non saremo ovviamente tenuti al rispetto dei termini indicati dall'art. 2429 del codice civile richiamato dal secondo comma dell'art.14, comma 5 del dlgs 39/2010. La nostra relazione riporterà, nel primo paragrafo e successivamente all'indicazione delle responsabilità degli Amministratori e della società di revisione, la seguente frase:

“ La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che la società Fondazione Teatro della Pergola, ha conferito l’incarico per la revisione legale ex art.13 del dlgs 39/2010 ad altro soggetto, diverso dalla scrivente società di revisione ”

Il rappresentante legale della società si assumerà l’impegno a non utilizzare la nostra relazione ai sensi delle norme di legge e, in particolare, a non depositare tale relazione ai sensi delle norme del codice civile che disciplinano il procedimento di approvazione del bilancio.

La versione definitiva ed ufficiale della nostra relazione sarà quella firmata in originale e non saremo responsabili per errori o inesattezze esistenti in qualsiasi riproduzione da Voi effettuata.

La riproduzione o pubblicazione del bilancio della Vostra Società, accompagnato dalla nostra relazione, dovrà essere da noi preventivamente autorizzata e preceduta da una verifica della bozza di stampa per il nostro controllo di qualità.

Eventuali traduzioni in altre lingue della nostra relazione dovranno essere effettuate direttamente da noi.

Al termine del nostro lavoro, se ne ravviseremo la necessità o l’opportunità, Vi invieremo una lettera, riservata al Consiglio di Amministrazione contenente i nostri commenti sulle eventuali carenze riscontrate nel sistema di controllo interno e nel sistema amministrativo-contabile. Tale lettera sarà inviata anche al Collegio Sindacale.

7. Riservatezza dei dati

Per le finalità dell’incarico prospettato, desideriamo informarVi che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, tutte le informazioni ed i dati ottenuti durante lo svolgimento dell’incarico in oggetto saranno da noi considerati strettamente riservati e confidenziali. I suddetti dati ed informazioni, pertanto, saranno utilizzati limitatamente e solo in ragione dell’incarico oggetto della presente proposta. Tali dati ed informazioni, in aggiunta alle comunicazioni previste nei confronti di soggetti e organi che hanno responsabilità di direzione, supervisione e controllo, potranno essere comunicati esclusivamente a:

- soci, personale professionale (dipendente e non) e personale indiretto di supporto appartenenti a tutte le società aderenti al *network* internazionale di Mazars nonché eventuali collaboratori esterni, coinvolti nello svolgimento dell’incarico e nelle nostre procedure di controllo interno, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti. A tal proposito Vi informiamo che tutti i soci ed il personale professionale delle società aderenti al *network* internazionale di Mazars sono soggetti alle procedure interne in materia di confidenzialità e riservatezza delle informazioni;
- autorità di vigilanza, italiane o estere, nei casi e con le limitazioni previsti dalla legge;
- autorità amministrativa, giudiziaria e fiscale, nei casi e con le limitazioni previsti dalla legge;
- altre società di revisione, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai principi di revisione di riferimento, e associazioni di categoria nell’ambito dello svolgimento delle procedure di controllo qualità. In questi casi provvederemo ad ottenere il Vostro preventivo consenso scritto, assicurandoci comunque che i destinatari della comunicazione assumano un obbligo di riservatezza e confidenzialità identico al nostro.

Vi informiamo, inoltre, che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio. Tutti gli Amministratori e dipendenti della nostra società sono tenuti al segreto previsto dall'art. 2407 del codice civile. Nei casi in cui per lo svolgimento della nostra attività fosse necessario acquisire da terzi informazioni o dati e ciò richieda il consenso degli interessati, sarà Vostra cura procurare tale consenso in modo da consentirci il corretto esercizio dell'attività di revisione. La mancata disponibilità di dati rilevanti ai fini del corretto e completo svolgimento della nostra attività può rendere più difficile, più costosa e, in alcuni casi, impossibile la revisione.

L'accettazione della presente proposta di incarico comporta il Vostro consenso affinché da parte nostra si possa accedere ai - ed utilizzare i - dati che ci saranno necessari per lo svolgimento dell'attività di revisione contabile.

Vi informiamo che titolare del trattamento dei dati sarà Mazars S.p.A. con sede in Milano, Corso di Porta Vigentina 35, e che il responsabile del trattamento sarà il socio che assumerà la responsabilità dell'incarico.

Vi informiamo infine che l'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 conferisce all'interessato il potere di esercitare specifici diritti a propria tutela.

8. Carte di lavoro

Le carte di lavoro, sia su formato cartaceo che elettronico, da noi preparate ovvero acquisite dalla Società o da terzi, a supporto dell'attività di revisione oggetto del presente incarico, sono di proprietà di Mazars S.p.A. e tutte le informazioni in esse contenute saranno da noi considerate strettamente riservate e confidenziali e trattate in conformità a quanto indicato nell'informativa sulla riservatezza di cui al precedente paragrafo.

Qualsiasi richiesta di consultazione delle nostre carte di lavoro da parte Vostra o di soggetti terzi verrà trattata nei limiti e con le modalità previste dai principi di revisione di riferimento e dalle procedure di *risk management* del *network* internazionale di Mazars S.p.A. Al fine di preservare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle nostre carte di lavoro, sarà Vostra cura fare in modo che i locali che saranno assegnati al team di revisione per lo svolgimento delle fasi di lavoro presso la Vostra Società siano dotati di ragionevoli misure di sicurezza.

9. Limitazioni della nostra responsabilità

Con riferimento all'attività di revisione oggetto della presente proposta Vi segnaliamo che la responsabilità del revisore non si estende a qualsiasi conseguenza dannosa da Voi eventualmente lamentata, se non entro il limite massimo pari al doppio del compenso corrispostoci, secondo quanto previsto nella sezione "tempi e corrispettivi" di questa proposta, salvo in caso di dolo o colpa grave. Inoltre, Vi impegnerete a mantenere indenne la nostra società e il suo personale da ogni onere, costo e passività (incluse eventuali spese legali) derivanti da eventuali pretese di terzi circa i servizi professionali oggetto della presente proposta, salvo fosse dimostrato dolo o colpa grave.

10. Normativa antiriciclaggio

Mazars S.p.A. è destinataria degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio") in attuazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, fra tali obblighi figurano:

- a) l'identificazione di tutti i clienti nonché delle persone politicamente esposte (PEP), la verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale e la registrazione e conservazione delle informazioni relative in un apposito Archivio Unico Informatico (AUI);
- b) l'identificazione e la verifica dell'identità del "titolare effettivo" della prestazione;
- c) la segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Antiriciclaggio, delle operazioni sospette;
- d) la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 51 del Decreto Antiriciclaggio, delle infrazioni in merito alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Si evidenzia, con riferimento all'obbligo di cui al punto c) precedente, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni, che lo stesso dovrà essere assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, con la massima tempestività da parte di Mazars S.p.A. e che esso è presidiato dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Vostra Società, con l'unica eccezione delle autorità di vigilanza ed investigative competenti.

L'obbligo di identificazione di cui al punto a) precedente non si applica invece nei confronti di determinate categorie di soggetti indicate dall'art. 25 del Decreto Antiriciclaggio (a scopo esemplificativo: banche, intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A., uffici della pubblica amministrazione, istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato), fermo restando l'obbligo di verificare che il cliente appartenga ad una delle suddette categorie.

Al fine di assolvere all'obbligo di identificazione il cliente dovrà fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate mentre la Società di Revisione è chiamata ad effettuare, al momento del conferimento dell'incarico, le seguenti attività:

- verificare l'identità, mediante riscontro di un valido documento d'identità della persona fisica conferente l'incarico (ovvero, in caso di attribuzione dell'incarico mediante delibera assembleare, del legale rappresentante) nonché verificare, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Antiriciclaggio, la relativa appartenenza alla categoria delle persone politicamente esposte (PEP) come definite dall'art. 1 dell'Allegato tecnico del Decreto Antiriciclaggio;
- acquisire i dati identificativi della predetta persona fisica, nonché della persona giuridica cliente e del titolare effettivo della prestazione professionale;
- verificare i poteri di rappresentanza della persona fisica identificata, mediante riscontro di documenti ufficiali consegnati dal cliente (ad esempio certificazione camerale o atto pubblico) da cui risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi previsti dal Decreto Antiriciclaggio.

L'omessa o tardiva identificazione comporta per la società di revisione l'applicazione di sanzioni penali. Resta pertanto inteso che in caso di mancata o non tempestiva consegna dei documenti necessari per effettuare le predette verifiche non potremo dar corso all'incarico, come previsto dall'art. 23 del Decreto Antiriciclaggio.

Vi invitiamo a prendere visione dell'allegata "Scheda antiriciclaggio" e delle relative istruzioni, necessarie ai fini dell'assolvimento del nostro obbligo di adeguata verifica del cliente. Tale scheda dovrà esserci restituita debitamente compilata (per le sezioni della medesima a Voi applicabili) e firmata. Nel caso in cui nei confronti della Vostra Società sia applicabile l'obbligo di identificazione del cliente, unitamente alla scheda antiriciclaggio dovrà essere consegnata altresì una fotocopia dei documenti d'identità dei soggetti identificati e la documentazione necessaria alla verifica dei poteri di rappresentanza in capo agli stessi.

11. Comunicazioni elettroniche

In considerazione del fatto che durante lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente proposta saranno utilizzate comunicazioni elettroniche, si precisa che la trasmissione elettronica di informazioni non garantisce la riservatezza e l'assenza di errori e che tali informazioni possono essere intercettate, modificate, perse, distrutte, tardive od incomplete, od essere in altro modo danneggiate risultando non sicure per la loro utilizzazione.

L'invio da parte nostra in formato elettronico di qualsiasi documento destinato ad avere validità legale potrà avvenire solo a titolo di anticipazione del documento firmato in originale dal socio responsabile dell'incarico, che Vi sarà successivamente trasmesso e che rappresenterà il documento su cui fare affidamento.

12. Interruzione dell'incarico

Le parti possono unilateralmente recedere dal presente incarico con un preavviso di almeno 3 mesi, dandone comunicazione scritta all'altra parte. I pagamenti saranno adempiuti fino al momento in cui la scrivente società di revisione rimane in carica.

13. Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001

La nostra società ha introdotto il Modello Organizzativo 231 il cui codice etico è pubblicato sul sito Internet (www.mazars.it). L'eventuale attribuzione dell'incarico conferma che avete preso visione di tale codice e che non saranno pertanto posti in essere comportamenti in contrasto con i principi in esso indicati.

14. Legislazione applicabile e foro competente

La presente lettera, inclusi i rispettivi diritti e doveri delle parti e tutte le controversie che possono sorgere dalla, o in relazione alla, presente proposta o al suo oggetto, dovranno essere regolate e interpretate ai sensi della legge italiana, senza applicazione delle norme sui conflitti di leggi. Il Foro di Milano avrà esclusiva giurisdizione e competenza su ogni controversia relativa a questa lettera di incarico, al suo oggetto o alla sua interpretazione.

* * * * *

Desideriamo esprimere i nostri ringraziamenti per l'opportunità offertaci e ribadire il nostro vivo interesse professionale per l'assegnazione dell'incarico, che svolgeremo con la massima cura.

Vi preghiamo di restituirci la presente proposta firmata per accettazione.

Con i migliori saluti.

MAZARS S.p.A.

Socio - revisore legale

Per accettazione:


FONDAZIONE TEATRO DELLA PERGOLA
Direttore Generale
Data: _____

Per accettazione specifica, in quanto ciò possa occorrere, del paragrafo sulla Limitazione di responsabilità:


FONDAZIONE TEATRO DELLA PERGOLA
Direttore Generale
Data: _____

Allegato: Elenco Soci

Allegato : Scheda per la raccolta delle informazioni del cliente ai fini antiriciclaggio.

FONDAZIONE TEATRO DELLA PERGOLA	
PROT. N°	0097
Firenze	17/04/2014

